



# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname

## Modifica del 3 aprile 2023

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato al decreto del Consiglio federale del 16 dicembre 2022<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

### **Convenzione aggiuntiva sui salari**

del 14 novembre 2022

*Art. 1* Adeguamento dei salari

<sup>1</sup> I salari effettivamente pagati dalle aziende assoggettate al CCL per il mestiere del falegname vengono aumentati come segue:

- a) aumento salariale generalizzato: i salari lordi di tutte le aziende assoggettate al CCL per il mestiere del falegname validi al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale vengono aumentati in generale di 110 franchi al mese.
- b) aumento salariale individuale: i salari lordi di tutte le aziende assoggettate al CCL per il mestiere del falegname validi al momento dell'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale vengono aumentati individualmente di 40 franchi al mese. La ripartizione dell'aumento da concedere tra i singoli lavoratori spetta al datore di lavoro.

<sup>2</sup> Gli aumenti salariali concessi nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale possono essere computati.

<sup>3</sup> I nuovi salari sono validi per tutte le aziende assoggettate al CCL a partire dall'entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale del presente accordo supplementare.

<sup>1</sup> FF 2022 3106

*Il CCL per il mestiere del falegname viene inoltre modificato come segue:*

**Salari minimi**

<b>Salario minimo</b>	18° anno di età		19° anno di età		1° anno di esperienza (20° anno di età)		2° anno di esperienza (21° anno di età)		3° anno di esperienza (22° anno di età)		4° anno di esperienza (23° anno di età)		Salario minimo (24° anno di età)	
	Fr./ mese	Fr./ ora	Fr./ mese	Fr./ ora	Fr./ mese	Fr./ ora	Fr./ mese	Fr./ ora	Fr./ mese	Fr./ ora	Fr./ mese	Fr./ ora	Fr./ mese	Fr./ ora
<b>Lavoratore qualificato</b>														
Lavoratore qualificato	–	–	–	–	4357	24.15	4557	25.25	4758	26.40	5009	27.80	5261	29.15
Montatore specializzato	–	–	–	–	4608	25.55	4821	26.75	5034	27.90	5301	29.40	5568	30.90
Montatore	–	–	–	–	4482	24.85	4689	26.00	4896	27.15	5156	28.60	5414	30.00
Falegname CFP, lavoratori non specializzati con perfezionamento professionale	3664	20.35	3664	20.35	3664	20.35	3791	21.05	3959	22.00	4128	22.90	4296	23.85
Addetto alla pianificazione	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5521	30.65
<b>Lavoratore non qualificato</b>														
Montatore ausiliario	3700	20.55	3700	20.55	3700	20.55	3926	21.80	4151	23.05	4378	24.30	4603	25.60
Lavoratore ausiliario	3640	20.20	3640	20.20	3640	20.20	3717	20.65	3794	21.05	3871	21.50	4146	23.05

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2025.

3 aprile 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr